

Intervento : Edificio "PALAZZO PALLONI" situato in Rimini Corso D'Augusto angolo Via Farini.

Finanziamento : Convenzione sottoscritta tra Asp Valloni Marecchia ed A.C.E.R. della Provincia di Rimini in data 30/03/2018.
Piano Pluriennali degli Investimenti 2018-2020 di ASP Valloni Marecchia - Importo € 725.000,00

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento di: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE IN EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ASP VALLONI MARECCHIA "PALAZZO PALLONI" sito in Rimini Corso d'Augusto 219/221/223 angolo Via Farini 6

CIG: 7463539339 CUP: F98B18000040005

VERBALE DI GARA

N° 2

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA (art. 97 comma 1,5,6 e 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di giugno (21/06/2018) alle ore 9,00, negli uffici dell'ACER di Rimini, sono presenti:

- Dott.ssa Alessandra Atzei – Direttore Generale di ACER Rimini e Presidente della commissione di Gara
- Ing. Filippo Renzetti - Responsabile Unico del Procedimento e Componente,
- Geom. Miranda Mariotti – Direttore dei Lavori e Componente.

Sono inoltre presenti:

- Sig. Giuseppe Scozzafave in rappresentanza della ditta "F.lli Franchini" con sede a Rimini in via Covignano n°201/A identificato nel precedente verbale di gara in data 15/05/2018;
- Dott. Bernabé in rappresentanza della ditta "CEV – Cooperativa Edile Viserbese" con sede a Rimini in via A. De Gaspari n° 20 munito di delega in carta semplice che viene allegata al presente verbale;

Premesso che:

- in data 15 Maggio 2018 si è riunita la Commissione per l'esperimento in seduta pubblica della procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE IN EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ASP VALLONI MARECCHIA "PALAZZO PALLONI" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in tale seduta, a seguito del verbale di gara del 15/05/2018 prot. Acer n° 2531, in relazione agli esiti delle offerte pervenute, la Commissione prendeva atto che la miglior offerta risultata prima classificata con un ribasso percentuale del 26,230% e un importo di 373.953,41€ era l'Impresa "Cooperativa Edile Viserbese" con sede in Rimini;
- la Commissione prendeva, altresì, atto del ribasso offerto dalla Ditta che si è classificata prima in graduatoria e che risulta superiore alla soglia di anomalia (23,030%) e disponeva la verifica della sua congruità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con i criteri e relativo procedimento previsti nel medesimo articolo;
- in data 16/05/2018 prot. Acer n° 2537 il Responsabile Unico del Procedimento tramite e.mail PEC ha invitato l'impresa CEV Cooperativa Edile Viserbese a presentare entro il giorno 31/05/2018 ore 12:00 (entro 15 giorni come

previsto dall'art. 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016) le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e inoltre, anche, i giustificativi dei costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- la Ditta CEV Cooperativa Edile Viserbese ha trasmesso, brevi manu, in data 24/05/2018 prot. ACER n° 2741 alle ore 16:15 il plico contenente le giustificazioni richieste

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito dell'esame della documentazione presentata, constatava che le giustificazioni esposte non erano ancora sufficienti a vincere il giudizio di non congruità dell'offerta, connesso al superamento della soglia dell'anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto richiedeva con una seconda lettera avente prot. 2821 in data 30/05/2018, ulteriori e più dettagliate specifiche, concedendo ulteriore tempo (ossia entro il 11/06/2018 alle ore 12:00) per far pervenire in busta chiusa e sigillata la documentazione e specificando che, la mancanza degli elementi richiesti ed il permanere dell'impossibilità di completare la verifica dell'anomalia, avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura di gara;

- la Ditta CEV Cooperativa Edile Viserbese trasmetteva, brevi manu, in data 11/06/2018 prot. ACER n° 3020 alle ore 16:15 il plico contenente le integrazioni richieste;

- il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva alla Commissione la propria relazione riservata inerente la valutazione della congruità dell'offerta effettuata nei confronti dell'impresa CEV Cooperativa Edile Viserbese (Prot. ACER n° 3208 el 20/06/2018) che si è classificata prima in graduatoria;

- il Responsabile Unico del Procedimento comunicava (e.mail pec inviata in data 19/06/2018 prot. ACER n° 3185) alle imprese che hanno presentato offerta che in data 21/06/2018 alle ore 9:00 si riuniva la Commissione in seduta pubblica per comunicare le risultanze dell'analisi di congruità dell'offerta nei confronti della prima classificata.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione, considerato che sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

a) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

b) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica priva di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

c) il D.Lgs 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, tra l'altro, le spiegazioni presentate dall'impresa che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate.

d) la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

e) non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla Legge o da fonti autorizzative della Legge;

f) il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione

economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante;

g) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo;

Considerato, altresì, che le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del D.Lgs 50/2018 e s.m.i. possono in particolare riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire prodotti, per prestare servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture e dei servizi proposti dall'offerente;

CONSTATATO QUANTO SOPRA

La Commissione ritiene di far proprie le conclusioni del RUP in merito alla valutazione della congruità dell'offerta dei confronti del Concorrente che si è classificato primo nella graduatoria: “CEV – Cooperativa Edile Viserbese”

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, dall'esame del responso del RUP sulla congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritiene l'offerta **NON CONGRUA** per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate, sia nella prima richiesta che nelle sua successiva integrazione, non sono esaustive e non sono sufficienti a vincere il giudizio di non congruità dell'offerta anomala;
- la documentazione presentata nelle sue stesse giustificazioni non risulta essere congrua nei prezzi della manodopera, dei materiali e delle altre voci determinanti i prezzi delle singole lavorazioni in appalto;
- per le motivazioni analitiche delle singole voci e la sua non congruità si rinvia *per relationem* alle giustificazioni presentate dal concorrente nella Relazione del RUP trasmesse alla Commissione.

Pertanto si procede all'esclusione dalla procedura di gara dell'Impresa CEV – Cooperativa Edile Viserbese stante il permanere della NON CONGRUITA' dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione richiamando il verbale di gara in data 15/05/2018 prende atto, quindi, che la seconda miglior offerta è quella della Impresa “F.lli Franchini” con sede legale in Rimini (RN) via Covignano n° 201, che ha offerto il ribasso percentuale del 25,500% (venticinque/cinquecento per cento).

Accertato che tale offerta risulta superiore alla soglia di anomalia (23,030%), l'offerta viene sottoposta alla verifica della congruità da parte del RUP ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Alle ore 9:45 la Commissione di gara dichiara concluse le operazioni di gara e dispone di assegnare alla impresa “F.lli Franchini Srl” un termine non inferiore a 15 gg, per la presentazione per iscritto delle giustificazioni atte alla verifica della congruità dell'offerta.

La Commissione rinvia a una successiva seduta di gara il risultato della verifica di congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Procedimento effettuata nei confronti dell'impresa F.Ili Franchini di Rimini

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto, nonché pubblicato sul sito web dell'ACER Rimini www.acerimini.it

Rimini, 21/06/2018


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Dott.ssa Alessandra Atzei)

IL COMPONENTE
(Ing. Filippo Renzetti)

IL COMPONENTE
(Geom. Mirando Mariotti) ★
